

I Diritti costituzionali nell'Islām

a cura di

Yusuf AL-KHUDAYR

Docente di Politica sciaraitica presso l'Istituto
Superiore della Magistratura dell'Università Islamica
Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh

*Nel Nome di Dio Clemente Misericordioso
Lode a Dio, la preghiera e la pace sul sigillo dei Profeti*

Ogni società ha bisogno di un'Autorità che la organizzi e si prenda cura dei suoi affari. La società umana è necessaria visto che l'uomo è un essere sociale per natura e, una volta riuniti, gli esseri umani hanno bisogno di un'Autorità dal momento che è stato loro impossibile rimanere nel caos senza un governante. L'Autorità politica pertanto costituisce in primo luogo un fenomeno sociale perché essa è impensabile al di fuori della collettività così come sarebbe impensabile una società sana senza Autorità.

Così fu per la comunità musulmana quando il profeta Mohammad ﷺ costituì lo Stato nella città di Medina, estesosi poi con lo Stato Al-Rāshidūn [vedi in seguito] che costituì la base per la diffusione dell'Islām e della cultura islamica nel mondo.

Caratteristica della *Sharī'ah* (La legge islamica) è la completezza. Ha stabilito norme che garantiscono i diritti e la dignità della persona in modo completo e senza eguali. Nella raccolta di leggi e norme della stimata *Sharī'ah*, vi sono i Diritti costituzionali oggetto di questo intervento e non v'è dubbio che; data la loro molteplicità, meriterebbero ognuno una sessione di studi a se stante.

Tenterò d'essere sintetico nell'esposizione di questa relazione, concentrandomi sulle norme e i principi generali e riservandomi di entrare nei dettagli attraverso le domande e il dibattito finale.

Prima di entrare nel merito dei diritti costituzionali, è bene sapere brevemente che cos'è il Diritto Costituzionale.

Il Diritto Costituzionale è quel ramo della giurisprudenza generale che contiene una raccolta di norme che definiscono la struttura dello Stato e il Sistema di Governo, le Autorità pubbliche, la specificità di ciascuna Autorità e il rapporto tra di esse, così come definisce i diritti e i doveri del governante e del governato.

L'esistenza dello Statuto significa l'istituzione di un sistema nello Stato il cui fondamento sta nell'obbedienza da parte dello Stato alla legge che stabilisce i doveri e i diritti del governante e dichiara i diritti e le libertà degli individui nei confronti dello Stato.

Lo Statuto può essere *scritto* o *consuetudinario*.

Il primo è quanto sanciscono i suoi testi e le sue norme, redatti in una certa data, che hanno preso forma di libro in una giurisprudenza unica.

Quanto alle Costituzioni consuetudinarie, sono note per consuetudine e abitudine senza essere scritte. La forma della Costituzione, sia essa scritta o consuetudinaria, non influisce sull'istituzione di uno Stato legittimo, mentre è importante l'esistenza di norme costituzionali che sanciscano l'essenza legale degli Enti governativi, che designino le regole per l'esercizio della loro

¹ *La pace e la benedizione di Dio su di Lui.* Si pronuncia e si scrive questa formula sempre dopo il nome del profeta Muhammad.

autorità e le vincolino a muoversi in un determinato ambito legale senza evaderlo. Fintanto che tali norme costituzionali – siano esse consuetudinarie o scritte – si collocano al di sopra delle Autorità governative, queste ultime saranno necessariamente ad esse vincolate, dal momento che le Autorità si fondano su queste norme stesse. Qualora le Autorità governative trasgredissero le norme costituzionali, minerebbero le basi della propria esistenza legale, andando in rovina in quanto Stato.

I

La Costituzione nello Stato islamico

Guardando alle prescrizioni della Sharī 'ah islamica, si vede che nel loro insieme rappresentano una classe delle norme costituzionali e troviamo nel Sacro Corano – fonte primaria della Sharī 'ah – alcune di quelle norme costituzionali. I testi coranici presentano una porzione di quelle regole quando parlano di: governo, emirato, re, sultano, investitura, sovranità, giurisprudenza, diritti e libertà degli individui, diritti di chi governa e limiti della sua autorità, Consultazione (*Shūrā*) e necessità della giustizia. Nella Sunnah profetica [azioni e parole del profeta Muhammad] troviamo altre norme del genere confermate, completate o spiegate ma troviamo anche che nuove regole vengono stabilite.

Inoltre, la consuetudine costituzionale all'epoca dei *Califfi Al-Rāshidūn* [i quattro Califfi che sono succeduti al Profeta dopo la sua morte, cosiddetti perché seguono la corretta via dell'Islām] ha introdotto una serie di norme costituzionali relative alla scelta del governante e il principio della separazione tra le Autorità. Quanto alla scelta del governante, si è consolidata la consuetudine costituzionale vigente all'epoca dei Califfi Al-Rāshidūn sul principio dell'idea della rappresentazione della *Ummah* (La Nazione) e quello dell'investitura del governante da parte delle Autorità, queste ultime ritenute facenti le veci della Nazione. Analogamente per la separazione delle Autorità per la quale, all'epoca di 'Omar Ibn Al-Khattāb, si è consolidata la consuetudine costituzionale di un *Majlis Ijtihādy* (Consiglio Giudicante) avente il compito di discernere [ricavando norme dal Corano] nelle diverse vicende e casi .

L'Autorità giudiziaria si è resa autonoma, con giudici autonomi, liberi da qualunque altro impegno. Si è anche stabilito il rapporto di reciproca vigilanza fra il potere esecutivo e quello giudiziario. Se da un lato l'Emiro aveva la facoltà di assumere un giudice e rimuoverlo con un pretesto legale, il giudice, dal canto suo, aveva il dovere di fare in modo che i membri dell'Autorità esecutiva si presentassero in tribunale per render conto di ogni comportamento che avesse oltraggiato uno qualsiasi dei diritti del cittadino stabiliti nelle norme della Sharī 'ah o della Costituzione islamica.

Allo stesso tempo, le norme costituzionali fissate nel Corano, nella Sunnah e nei testi che riportano le azioni dei Califfi Al-Rāshidūn, formano insieme l'essenza della legge per gli Enti governativi dello Stato islamico e tracciano il quadro normativo nel quale si muovono queste Istituzioni. Esse sono di per sé un'enunciazione esplicita dei diritti e delle libertà. L'Autorità nell'Islām agisce nei limiti di questa cornice di legalità tracciata dalle norme costituzionali e, così facendo, si preserva e acquisisce legalità.

Colui che studia il sistema statale islamico dei primordi troverà un documento di estrema importanza enunciato dal profeta Muhammad ﷺ, come supremo governatore del neo-costituito Stato islamico a Medina (Al-Madina Al-Munawwarah) che annovera tutti gli abitanti della città e le loro

rispettive religioni. Questo documento fu chiamato *Trattato di Medina*, *Carta di Medina* o *Statuto di Medina* per ciò che conteneva in materia di regolamenti che servono all'organizzazione dello Stato, delle relazioni tra le diverse comunità radunate sotto il suo "ombrello".

All'inizio della Carta si nota un annuncio relativo alla nascita di un'Unione politica islamica composta da coloro che erano emigrati dalla Mecca e gli *Ansār* (medinesi, sostenitori del Profeta che accolsero gli esuli meccani) insieme a chiunque, in seno alle altre minoranze abitanti a Medina, avesse espresso il desiderio di aderire a questa corporazione e sottostare alle sue regole.

Questa Carta raccoglie testi attinenti alla tutela sociale e altri riguardanti l'istituzione della giustizia e l'ordinamento della giurisprudenza trasferendola dagli individui e dalle tribù allo Stato senza alcun favoritismo. Contiene inoltre testi che dichiarano alcuni importanti principi del diritto penale, come il principio dell'individualità della pena contrariamente a quanto accadeva all'epoca della *Jahiliyah* (epoca preislamica; lett. dell'ignoranza). Contiene inoltre testi importanti relativi ai diritti e alle libertà individuali, sociali e economici. Non voglio dilungarmi sui contenuti di questo documento ma piuttosto fare presente che esiste ed è stampato e chiunque può prenderne visione.

Grazie a questa primaria organizzazione lo Stato di Medina poté, mediante questo documento costituzionale, fare di una città che riuniva un gran numero di tribù arabe avversarie, tormentate dal fanatismo tribale e in balia del caos, una città unita che riuniva quegli abitanti insieme nella diversità delle loro fedi, dei loro credi e dei loro costumi intorno a una Costituzione cui tutti obbedissero e a un Governo che deteneva l'Autorità suprema nella città, con diritti e doveri per il governante e per i sudditi, le cui norme avessero uno Statuto e la cui legge la propria autorità.

Risulta da ciò evidente che l'Islām ha anticipato l'istituzione dello Stato legale e la costituzione del suo ordinamento. Si può dire che il primo Stato legale sia stato questo costituito dal Profeta ﷺ a Medina all'indomani dell'Egira [*Hijrah* – Emigrazione da Mecca a Medina, segna l'anno 0 del calendario *hijri* e corrisponde all'anno 622 del calendario gregoriano], al tempo in cui le comunità erano impregnate di un sistema di potere totalitario con un governante che esercitava autorità assoluta sullo Stato senza limiti né vincoli, che gestiva le terre e le genti a suo piacimento, dove gli individui non avevano diritti né libertà e l'Autorità non conosceva legalità né ubbidienza alla legge.

II Fonti della Costituzione

Le Fonti del diritto nell'Islām sono le prove dalle quali si derivano le norme in generale, tra cui le norme costituzionali. Le fonti sulle quali gli esperti convengono sono: il Corano, la Sunnah, il criterio dell'Unanimità [consenso unanime dei dotti] e l'Analogia [deduzione per analogia]. Altre fonti secondarie sono: la convenienza [preferibilità di una via rispetto a un'altra], l'impedimento dell'alibi; l'utilità e la consuetudine.

Inoltre, lo stesso Ijtihād dei dotti [come già detto, il lavoro d'interpretazione delle fonti al fine di ricavarne norme] rimane una fertile fonte per le norme. In realtà, molte delle norme costituzionali del Fiqh (Giurisprudenza islamica) sono il risultato del lavoro e della diligenza di dotti specializzati in governo e politica.

Non è necessario spiegare che le norme costituzionali originate dall'Ijtihād possono subire modifiche di adeguamento all'epoca storica e al luogo, a seconda della necessità.

III

Caratteristiche dei Diritti e delle Libertà nella Sharī 'ah islamica

L'uomo è una delle creature del grandioso Creatore, Allah Lodato e Altissimo, anzi, la Sua migliore creatura. Dice l'Altissimo: "Abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo condotti sulla terra e sul mare, abbiamo concesso loro cibo eccellente e li abbiamo preferiti a molte delle Nostre creature" (Corano: XVII-70).

In base a questa preferenza, ha accordato loro degli stabili diritti coi quali si concretizza di fatto la predilezione rispetto alle altre creature e mediante i quali è loro possibile adorarlo in senso ampio, scopo originario della creazione. Disse l'Altissimo: "È solo perché Mi adorassero che ho creato i dèmoni e gli uomini" (Corano: LI-56).

La comprensione dei Diritti e delle Libertà secondo la Sharī 'ah vuole che lo Stato islamico vigili sul reale godimento di tali diritti da parte degli individui, avendo tanta cura quanta ne hanno loro stessi. Il risultato di ciò è della massima importanza perché così il cittadino e lo Stato si troveranno a procedere nella stessa direzione, custodi entrambi dei diritti e delle libertà. L'individuo d'altro canto accetta serenamente tutte le regole e i vincoli stabiliti dalla Sharī 'ah islamica su quei diritti e quelle libertà. Il Governo accetta allo stesso modo le stesse regole che controllano la sua autorità. Così il sistema islamico ha conciliato il cammino individuale con quello collettivo in modo ineguagliabile, unificando l'obiettivo dell'individuo con quello dello Stato, quello dell'individuo con quello della collettività. L'obiettivo della collettività è uguale a quello dell'individuo e cioè della Sharī 'ah islamica, nei diritti e nelle libertà, ossia il desiderio di compiacere Dio, nell'ardore per la felicità dell'altra vita.

L'Islām ha bilanciato i diritti degli individui e quelli dello Stato ma, se prevalessero i diritti degli individui a scapito dell'autorità dello Stato e della collettività, si verificherebbe scompiglio e regnerebbe il caos; se fosse invece l'autorità dello Stato a prevalere sui diritti degli individui allora sarebbe dittatura.

Perciò, se da un lato l'individuo deve servire lo Stato, lavorare per la sua continuità e integrità con ubbidienza e sostegno, così come espresso dai *fuqahā* (esperti in Fiqh, giureconsulti), dall'altro lo Stato deve far realizzare la personalità dell'individuo e far sì che goda della totalità dei propri diritti e libertà.

Le caratteristiche dei Diritti e delle Libertà nella Sharī 'ah islamica sono così rappresentate:

1. Doni divini;
2. Totali e generali;
3. Completi e incancellabili;
4. Non assolute.

1. Doni divini

I diritti e le libertà degli individui sono norme stabilite nella Sharī 'ah islamica. Disse l'Altissimo: "Abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo condotti sulla terra e sul mare" (Corano: XVII-70). Perciò questi diritti sono imbevuti di una considerevole dose di solennità, rispetto e sacralità che costituiscono una garanzia contro chi li attacchi o li requisisca in qualsiasi condizione. Il rispetto di tali diritti scaturisce dall'animo e si basa sulla fede in Dio che ha emanato tali diritti e libertà e in ciò vi è una garanzia di impegno a rispettarli e a non trasgredirli seppure il caso lo rendesse possibile. Inoltre, in quanto dono divino, sono incancellabili e imm modificabili perché tanto la cancellazione quanto la modificazione di uno qualsiasi di questi diritti richiede la rivelazione e non c'è stata più Rivelazione dopo la morte del Profeta ﷺ.

2. Totalità e generalità

Per totalità s'intende l'insieme dei diritti, sia quelli conosciuti come diritti e libertà tradizionali sia quelli conosciuti come diritti sociali e economici.

Per generalità s'intende che sono generali ossia valgono per tutti i cittadini sudditi del sistema islamico, senza distinzione né discriminazione di colore, razza o lingua.

3. Originariamente completi

Mentre nei diversi sistemi politici il sistema dei diritti e delle libertà è passato per un'evoluzione continua nel corso del tempo, nel sistema islamico essi sono apparsi completi sin dalla loro origine nell'elenco dei diritti e delle libertà, ossia la loro definizione era stata completata già dopo la morte del Profeta ﷺ e pertanto non richiedono sviluppo né aggiunta.

4. Non sono assoluti nella Sharī 'ah islamica

È risaputo che, se i diritti e le libertà dell'individuo prevalgono a discapito dell'interesse della società, si genera il caos e la società si trova ad essere teatro di egoismo. Per questo i diritti, le libertà e il sistema islamico sono vincolati all'obbligo di non nuocere agli interessi della società.

IV

Elenco dei Diritti e delle Libertà nella Sharī 'ah islamica

Le opinioni degli studiosi in merito ai metodi di suddivisione dei Diritti costituzionali sono discordanti e questa non è la sede adatta per annoverarli uno per uno. In questa sede dividerò i diritti e le libertà in tre sezioni:

- Sezione I : diritti e libertà personali;
- Sezione II : diritti e libertà morali;
- Sezione III : diritti e libertà economici e sociali.

Sezione I: Diritti e Libertà personali

Per libertà personale nella Sharī 'ah islamica s'intende che la persona sia completamente capace di tutto ciò che la riguarda senza arrecare danni agli altri, che sia integra da attentati alla sua religione, alla sua anima, alla sua reputazione, alla sua mente e al suo patrimonio. I diritti e le libertà personali sono suddivisi in:

I.1 Diritti politici

Che si dividono a loro volta in:

- a. Diritto della Nazione a scegliere il capo di Stato;
- b. Diritto della Nazione a controllare l'operato del capo di Stato;
- c. Diritto della Nazione a mettere fine alla sovranità del capo di Stato.

I.1.a Diritto della Nazione a scegliere il capo di Stato

L'istituzione di una Presidenza dello Stato avviene mediante scelta della Nazione che è quella che sceglie l'uomo adatto a questa importante carica. Dal momento che tale scelta passa attraverso tutti gli individui della Nazione ne risulta un enorme sforzo e onere col rischio di non giungere a compimento. Perciò il Fiqh islamico (Giurisprudenza) ha affidato questo compito a un gruppo speciale che rappresenta tutta la Nazione chiamato *Ahl Al-hal wal 'aqd* (le Autorità; lett. coloro che hanno il potere di sciogliere e di legare) oppure *Ahl Al-Ikhtiyār* (coloro che hanno il potere di scegliere).

Vale la pena menzionare che l'*Imamato*, ossia la funzione dell'*Imam* [suprema Autorità religiosa nello Stato islamico; è anche colui che dirige la preghiera musulmana] è un patto come tutti i patti che comporta diritti e doveri per ambo le parti, alcuni dei quali dettagliatamente definiti dalla Sharī 'ah, altri invece è prerogativa della Nazione definirli.

I.1.b Diritto della Nazione a controllare l'operato del capo di Stato

Tra le caratteristiche di questa Nazione (*Ummah*), disse l'Altissimo: "Siete nella comunità il meglio che si potesse ricavare dagli uomini, perciò raccomandate le buone consuetudini, proibite ciò che è riprovevole e credete in Allah" (Corano: III-110).

La Nazione può impedire al governante di trasgredire alle norme della Sharī 'ah, impedirgli il dispotismo e la prepotenza, allontanarlo dal sopruso e vincolarlo a seguire la via retta. Ciò richiede che la Nazione controlli il capo

dello Stato, il suo operato e quello dei suoi impiegati e che sia questo controllo perpetuo e continuo.

I governanti dello Stato islamico hanno riconosciuto alla Nazione il diritto di controllare il loro stesso operato. Nel discorso dopo essere stato riconosciuto sovrano, il califfo Abu Bakr disse: “O gente! Sono stato eletto per Voi ma non sono meglio di Voi. Se agisco bene, sostenetemi, altrimenti correggetemi”. La storia dei *Califfi Al-Rāshidūn* abbonda di analoghi riferimenti.

1.1.c Diritto della Nazione a sospendere il capo di Stato dalla sua funzione

L’Islām ha obbligato i capi di Stato a rendere i depositi ai rispettivi proprietari e a governare con giustizia. Disse l’Altissimo: “Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare con giustizia quando giudichiate tra la gente” (Corano: IV-58). I capi di Stato devono attenersi alle norme della Sharī ‘ah islamica e perseguire l’interesse generale dei musulmani senza fare cattivo uso del potere, altrimenti la Nazione ha il diritto di interrompere il loro mandato e designare un altro fra quelli degni di tale carica.

I.2 Diritto alla libera circolazione

Significa lo spostamento da un posto all’altro, l’uscita e il rientro nel proprio Paese senza restrizioni o pressioni se non per causa evidente.

L’Islām ha permesso e lanciato un appello alla gente a spostarsi.

La prima dichiarazione costituzionale dello Stato islamico, la Carta di Medina, attesta con un riferimento chiaro ed esplicito il diritto di circolazione: “Chi esce da Medina è al sicuro, chi vi rimane è al sicuro”.

I.3 Diritto alla sicurezza

S’intende la protezione dell’essere umano in sé, dei suoi beni e del suo onore, la tutela della sua integrità, la prevenzione di attentati alla sua persona, dell’umiliazione, dell’incarcerazione o tortura, sia da parte dello Stato sia da parte di qualche membro della società. La Sharī ‘ah islamica ha conferito questo diritto alla gente e ha posto il divieto di offendere e aggredire la gente disponendo che in difesa di questo diritto vengano inflitte delle pene stabilite da Allah. Queste sono di tre categorie: *hudūd* sono da applicare nella loro forma originaria decretata da Dio [es. la violazione dell’obbligo dell’astinenza/digiugno diurno nel mese di Ramadan a causa di rapporti sessuali prevede pene severe]; *qisās* prevedono che a pari crimine venga somministrata pari pena [es. l’insulto viene punito con un altro insulto]; *ta ‘zīr* sono quelle pene che il giudice ha la facoltà di mitigare rispetto alla formula originaria [es. se in caso di furto Dio ha stabilito che è previsto il taglio della mano, è consentito al giudice di sostituire questa pena con l’incarcerazione].

I. 4 Diritto alla segretezza della corrispondenza

La Sharī‘ah islamica ha coperto di segretezza totale tutti i generi di corrispondenza e ha proibito di spiare i segreti della gente; disse l’Altissimo: “Non spiate” (Corano: XLIX-12). Questo divieto generale comprende lo spionaggio sulla corrispondenza e altro.

I. 5 Inviolabilità dell’abitazione

La Sharī‘ah ha sancito che tutti i cittadini hanno diritto all’abitazione e ha loro elargito la libertà di costruire e possedere abitazioni e di alloggiarvi obbligando la Nazione islamica a fornire un alloggio adeguato a chiunque non riesca da solo a provvedere a una dimora. Ha altresì decretato l’inviolabilità delle abitazioni, vietandovi l’irruzione, l’intrusione, la perquisizione e l’attentato alle case, qualunque esso sia. Disse l’Altissimo: “Non entrate in case che non siano le vostre a meno di aver chiesto il permesso e averne salutati i proprietari” (Corano: XXIV-27).

Le libertà personali dei non musulmani

Abbiamo già accennato alle caratteristiche del sistema dei diritti e delle libertà nell’Islām (in generale) e cioè a quei diritti e libertà che l’Islām ha sancito per tutti, senza discriminazione di razza, colore o religione.

Coloro che hanno una fede diversa dall’Islām e risiedono permanentemente nello Stato Islamico sono chiamati *Ahl al-Dhimmah* ossia La Gente del Patto [la singola persona è un *dhimmi*] perché in passato avevano con i musulmani un patto in base al quale veniva loro garantita la protezione fisica, quella dei loro beni, dei loro diritti e delle loro libertà.

Nella lettera del Profeta ﷺ indirizzata al popolo di Nejrān: “All’intero Nejrān promettiamo la vicinanza di Dio e il Patto di Mohammad ﷺ sui loro beni, sul loro credo, sui loro traffici e su tutto ciò che è in loro possesso”. Analogamente il quarto Califfo Ali disse; “Pagano la *jiziah* [imposta pagata dai non musulmani] affinché il loro denaro sia come il nostro e il loro sangue sia come il nostro”.

È vero che i non musulmani nella società islamica godono di una protezione notevole dei loro diritti e libertà personali; disse il Profeta: “Sarò nemico di chi nuoce a un *dhimmi* (non musulmano) e colui al quale io fossi nemico rimarrà tale il giorno della risurrezione”.

Chi osserva i discorsi dei *fuqahah* (come già detto, i giureconsulti) musulmani riscontra testi che mettono chiaramente in evidenza questo significato. Ad esempio Al-Qarafy dice: “Chi li aggredisce – qualunque dei *dhimmi* – anche con una sola cattiva parola o calunnia all’onore di uno di loro oppure con una qualsiasi offesa o fosse complice di ciò, perderebbe la protezione di Allah del Profeta e della religione islamica”.

Sezione II: Diritti e libertà morali

Per libertà morali s'intendono le libertà della mente che sono le libertà di pensiero e d'opinione affinché la persona sia libera nel pensiero, di decidere la propria opinione e di esprimerla come vuole. L'Islām ha chiamato l'uomo a pensare e a meditare. Disse l'Altissimo: "Di': «Vi esorto a una cosa sola: che per Allah vi alziate, singolarmente o in coppia, e quindi pensiate»" (Corano: XXXIV-46).

Le libertà morali comprendono:

1. Libertà di credo;
 2. Libertà d'opinione;
 3. Libertà d'istruzione
- ed è di queste che ora parleremo.

II. 1 Libertà di credo

Con questo diritto s'intende che la Sharī 'ah islamica assicura a ogni cittadino dello Stato di poter abbracciare la religione che desidera e di praticare i riti di quella religione in libertà.

L'Islām non costringe la persona a convertirsi, anche se la chiama a farlo; l'invito è altro dalla costrizione perché il primo è lecito mentre la seconda è vietata. Disse l'Altissimo: "Non c'è costrizione nella religione poiché la retta via s'è distinta dall'errore" (Corano: II-256).

Il glorioso Corano ha stabilito la libertà di credo e la convivenza pacifica e corretta con tutti coloro che osservano religioni diverse dall'Islām e non hanno sollevato la spada sui musulmani. Disse l'Altissimo: "Allah non vi nega di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la religione e non vi hanno scacciato dalle vostre dimore, poiché Allah ama gli equi" (Corano: LX-8).

Il profeta Mohammad ﷺ ha fissato questo diritto (libertà di credo) nel Manifesto costituzionale dello Stato di Medina dicendo: "Agli ebrei la loro religione e ai musulmani la loro".

Nell'annoverare le caratteristiche del sistema dei diritti e delle libertà nell'Islam, abbiamo detto che tali diritti non sono assoluti. Essi sono garantiti in misura tale da realizzare il completo interesse della persona, ma si restringono allorché costituiscono un danno evidente per la collettività in difesa dell'interesse di quest'ultima. Questa è l'attitudine dell'Islām per realizzare allo stesso tempo l'interesse del singolo e quello della collettività.

Ne consegue che la libertà di credo non deve oltrepassare il limite dell'apostasia dall'Islām, che non è più libertà di credo ma un orrendo crimine contro la collettività. L'Islām ha visto persone che lo hanno abbracciato, entrandone a far parte per inganno, e ne sono uscite arrecandogli danno. Una religione come l'Islām affronta questa condotta con risolutezza. L'Islām ha permesso a ogni credente "che gravitasse nella sua orbita" di far parte della società, avendo gli stessi diritti e doveri dei musulmani. "Perché questi lasciano la loro religione per entrare nell'Islām e successivamente uscirne!!".

La libertà di apostasia ha l'unico significato di dare agli altri la libertà di recare danno e offesa all'Islām e di raggirare la Sharī 'ah e creare disordine nella comunità dei musulmani. Per stroncare questo elemento di corruzione e respingere questo evidente danno alla collettività, la Sharī 'ah ha stabilito per l'apostasia la massima pena ossia la morte sulla base di due principi:

Primo – L'inadempienza del musulmano al suo impegno

La persona si sottomette ["sottomissione" è il significato letterale di Islām] liberamente e si suppone che abbia già predisposto il suo animo all'impegno nei confronti del credo islamico e delle sue norme con intenzione. Non si viene a conoscenza della sua apostasia a meno che egli stesso non la proclami. Questa è una trasgressione dell'ordine generale dello Stato che ha assunto l'Islām come suo credo e suo ordinamento e pertanto merita la pena. Nella Sharī 'ah e nella Legge è risaputo che l'inadempienza al proprio impegno comporta la punizione.

Secondo – La rimozione del “marcio” dalla società

L'entrare nell'Islām con l'inganno e l'uscirne arrecandogli danno senza dubbio influisce negativamente sulle convinzioni della gente, conduce alla loro degenerazione e crea disordine tra di loro. Questo è un grande elemento di corruzione della società che richiede la punizione.

II. 2 La libertà d'opinione

Per libertà d'opinione s'intende che la persona sia libera di formulare la propria opinione, proclamarla in completa libertà, manifestarla come voglia nel modo che ritenga opportuno.

La Sharī 'ah islamica ha chiamato il musulmano a manifestare la propria opinione perché non c'è cammino verso lo sviluppo della Nazione se non concedendo alla gente un ampio margine di libertà di opinione che comunque non è assoluta ma vincolata a un insieme di regole che richiedono:

1. Che sia esercitata in determinati campi dal momento che le norme definitive non danno spazio a opinioni né ad interpretazione;
2. Che sia l'intenzione dell'opinante quella di dare un semplice consiglio. Non è consentito, ad esempio, che la persona, nell'esplicitare la propria opinione sui comportamenti dei governanti, li oltraggi, esageri i loro misfatti, li sminuisca o istighi la gente contro di loro. Analogamente le false intenzioni con le quali non si voglia né il bene del consigliato né l'interesse della Nazione e che non siano gratuite;
3. Che l'opinione sia fondata sulla scienza e sulla conoscenza;
4. Che tale libertà preservi le regole morali dell'Islām; non è consentito alla persona di mettere in discussione la reputazione della gente o insultarla né attribuirgli difetti col pretesto della libertà di opinione.

II. 3 Libertà d'istruzione

La Sharī 'ah islamica ha chiamato all'istruzione, considerando la ricerca del sapere un obbligo. Disse l'Altissimo: "Perché un gruppo di ogni clan non va ad istruirsi nella religione..." (Corano: IX-122). Anzi la Sharī'ah ha innalzato di rango i dotti. Disse l'Altissimo: "Di': «Sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno?»" (Corano: XXXIX-9).

Ma la libertà d'istruzione nell'Islām non è sempre un diritto, può essere un dovere, una raccomandazione o diritti concessi secondo il tipo d'istruzione.

Il diritto della persona a trasmettere la *sapienza sciaraitica* agli altri va al di là dall'essere soltanto un diritto, è un dovere, visto che nasconderla è un peccato.

Quanto al resto delle scienze sono nel loro insieme da raccomandare per quanto riguarda l'individuo mentre per la collettività sono un onere, e forse un dovere reale secondo l'entità del bisogno della Nazione.

Anche il diritto dell'individuo ad ottenere una certa sapienza non è semplicemente un diritto ma può essere un dovere nel caso che tale sapienza fosse un mezzo per adorare Dio, come ad esempio la conoscenza delle norme della *tahāra* o purità rituale [abluzioni prescritte secondo una determinata procedura in diversi casi: prima della preghiera, in caso di rapporti sessuali, malattia ecc.]; della *salā* o preghiera [la cadenza giornaliera, i diversi tipi e le diverse occasioni etc.]; della *zakāt* o elemosina legale [che può essere: una tassa obbligatoria, un'offerta obbligatoria ai poveri, in forma di cibo o denaro (di entità non onerosa e conformemente a come e quanto ognuno possa permettersi) a completamento dell'astinenza/digiuno di Ramadan] ecc.

Sezione III: Diritti e Libertà economiche e sociali

III.1 Diritti e Libertà economiche

III.1.a Diritto alla proprietà

La Sharī 'ah islamica ha sancito il diritto della persona alla proprietà al fine di difenderla da ogni attentato. Il glorioso Corano ha aggiunto che, alla medesima stregua, il denaro è proprietà dell'uomo. Disse l'Altissimo: "Non hanno visto che, tra ciò che le Nostre mani hanno fatto, abbiamo creato per loro il bestiame di cui sono proprietari?" (Corano: XXXVI-71).

Il legislatore non ha reso questo diritto assoluto ma lo ha vincolato alle regole che garantiscono l'interesse della collettività. La sua posizione verso questo diritto non è solo quella di custode ma anche quella di chi lo riconosce e lo protegge, da un lato, mentre ne impone il rispetto e lo organizza, dall'altro.

Le condizioni tengono conto di:

a. L'origine della proprietà: ossia se abbia avuto origine legale visto che l'Islām non la riconosce né la protegge se ha origine illegale e ordina in tal caso che venga tolta dalle mani del suo detentore e restituita al legittimo proprietario.

b. L'accrescimento del capitale e ciò che serve l'interesse della collettività. Il legislatore ha definito i modi per investire e incrementare il

capitale mediante contratti e procedimenti leciti e non riconosce l'incremento del capitale risultante da un mezzo non valido e vietato come l'usura o la vendita di alcolici.

Ha inoltre imposto che la collettività sia beneficiaria di una certa parte del diritto di proprietà, rappresentata dalla *zakāt* [vedi sopra] e dalle elargizioni:

c. Il consumo del capitale è soggetto al vincolo di dover essere speso con moderazione senza sperperare né lesinare. Disse l'Altissimo: "Che, coloro che spendono, non sperperino né lesinino, ma si attengano alla via di mezzo" (Corano: XXV-67). [Il capitale] è soggetto anche al vincolo di non essere speso in ciò che la Sharī'ah ha vietato.

d. Infine è soggetto al vincolo di dover essere speso a beneficio dell'interesse generale dopo giusto indennizzo a favore del proprietario.

III.1.b Libertà di esercitare il commercio e l'industria

Il fondamento di questa libertà nella Sharī'ah è che ogni attività commerciale, industriale, agricola e simili sia corretta, legale, sicura per l'individuo, protetta e rispettabile agli occhi del legislatore fintanto che procuri [al legittimo proprietario] un beneficio legale e non nuoccia agli altri. Il glorioso Corano lo aveva già indicato. Disse l'Altissimo: "Allorquando la preghiera sarà conclusa, spargetevi sulla terra e andate in cerca della grazia di Allah..." (Corano:LXII-10). Disse ancora l'Altissimo: "È Lui che vi ha reso la Terra sottomessa: percorretela in lungo e in largo, mangiate della Sua provvidenza. Verso di Lui è la Resurrezione" (Corano: LXVII-15).

La libertà di commerciare e fabbricare nell'Islām è regolata da un principio e due condizioni: il principio è la libertà di commerciare e fabbricare; le due condizioni sono: la legittimità e il non nocimento alla società.

III. 2 Diritti e libertà sociali

Chi osserva la Sharī'ah islamica nota chiaramente che essa abbraccia i diritti sociali sin dalla sua nascita senza e nessun diritto è stato stabilito per reazione a una determinata cosa, come è il caso delle Costituzioni contemporanee.

Questo perché l'Islām sin dalla sua nascita guarda alla creazione di una società in cui vige la fratellanza, l'amore e la reciproca compassione. Come un corpo solo, guidato dalla giustizia sociale, che agisce secondo la morale ed è guidato dal legame di fede tra i suoi cittadini, dove tanto il popolo quanto lo Stato siano responsabili di ogni individuo che si ammali, abbia fame, sia privo o incapace di lavorare, musulmano e non.

I diritti sociali si configurano così:

III.2.a Diritto dei cittadini ad essere mantenuti dallo Stato

Con questo diritto si vuole che l'individuo trovi da parte dello Stato una garanzia generale nel caso di bisogno o impotenza. Non è possibile che l'individuo perisca nello Stato islamico perché questo vigila su di lui, conosce

la sua situazione, percepisce la sua debolezza e la sua necessità. Disse l'Altissimo: "Collaborate nelle opere di carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione" (Corano: V-2). Non v'è diritto sociale che non rientri nella parola "carità" menzionata in questo versetto.

Nell'affermare i diritti sociali, l'intento del legislatore è il mantenimento da parte della Nazione del bisognoso, del debole e simili. Essendo questo lo scopo, lo Stato islamico è responsabile della sua realizzazione in modo completo.

Si sa per principio che l'individuo soddisfa i propri bisogni da sé mediante il lavoro che sceglie liberamente mentre allo Stato, nell'Islām, spetta l'onere di predisporre il lavoro per chi è capace di lavorare, sia pure mediante crediti del tesoro pubblico, in modo da mettere la gente in condizione di lavorare e guadagnare.

Se per la persona fosse difficile soddisfare i propri bisogni a causa dell'età avanzata, per malattia, infermità o improsperità della propria attività, si afferma il suo diritto ad essere mantenuta da coloro ai quali spetta tale compito [in primis i parenti] e, se costui non trova nessuno che lo mantenga – fra quelli cui spetta farlo per legge, perché non sono più in vita o sono poveri, si afferma il suo diritto alla zakāt. Se questa non assolvesse al soddisfacimento delle necessità dei bisognosi, si afferma il loro diritto a una rendita dal Tesoro pubblico e, se tutto ciò non bastasse, lo Stato ha il dovere di prendere dai ricchi del Paese ciò che serve a soddisfare i bisogni dei poveri.

III. 2. b Diritto al lavoro

Il dovere dello Stato islamico è quello di fornire agli individui la possibilità di vivere dignitosamente mediante il lavoro e infatti, se l'individuo non trova lavoro né lo Stato glielo procura, questi può comunque vivere essendo in ultima analisi il suo mantenimento a carico dello Stato.

Dal diritto al lavoro si dirama il diritto del lavoratore a che il suo lavoro sia ricompensato, il diritto al riposo e alle vacanze e che, sotto tutti gli aspetti, gli venga fornito un luogo di lavoro idoneo.

V

Il principio dell'uguaglianza nella Sharī 'ah islamica

Visto che tutti i diritti e le libertà richiedono che tutti gli individui ne godano a pari livello, il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale al quale fanno capo tutti i Diritti e le Libertà. Si vedrà qui di seguito come è possibile mettere in evidenza questo principio.

1. L'uguaglianza davanti alle norme della Sharī 'ah islamica

Nella Sharī 'ah Islamica non esiste il privilegio di una classe, razza o colore su un altro. Il lavoratore salariato, l'emiro, il nero, il bianco, il ricco, il povero, il forte, il debole sono tutti uguali di fronte alle norme della Sharī 'ah. Nella legislazione islamica non c'è nulla che dia alcun privilegio a nessuno di questi in virtù di qualità come la ricchezza, il Paese di nascita, la forza, il colore e simili. L'Islām ha eliminato tutte queste differenze stabilendo il privilegio tra le persone sulle base del loro timore verso Dio. Disse l'Altissimo: "Per Dio, il più nobile fra voi è colui che più Lo teme" (Corano: XLIX-13).

2. L'uguaglianza davanti alla giustizia

S'intende qui l'assenza di differenze fra i tribunali nelle varie controversie in base alla condizione sociale dei contendenti. Pertanto non è possibile l'istituzione di tribunali appositi per una determinata classe sociale come la nobiltà, l'aristocrazia o la gente di cultura perché davanti alla legge sono tutti uguali, persino il Capo dello Stato islamico in persona deve presentarsi dinanzi alla giustizia come gli altri.

3. L'uguaglianza davanti alle cariche dello Stato

L'assunzione delle cariche nello Stato islamico ha una modalità specifica. La carica non è sempre e unicamente un diritto che spetta agli individui ma un incarico che assegna lo Stato e perciò nessuna funzione viene affidata a una certa persona a meno che questa non disponga dei requisiti necessari.

4. L'uguaglianza davanti alle imposte e agli oneri pubblici

Si configura così: nell'uguaglianza di fronte alle tasse che lo Stato islamico impone alla gente all'insorgere di una necessità; nell'uguaglianza verso l'obbligo della *jihād* per i musulmani dinanzi alla quale questi sono tutti uguali e nessuno è esonerato legalmente se non per il manifestarsi di lecito impedimento.

CURRICULUM

Nome:	Yusuf
Nome di famiglia:	AL-KHUDAYR
Posizione:	Docente di Politica sciaraitica presso l'Istituto Superiore della Magistratura dell'università islamica Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh - Arabia Saudita
Titolo	Professore

Data di nascita	1965
Luogo di nascita	Arabia Saudita

- Laurea in Sharī 'ah islamica, facoltà di Sharī 'ah islamica, università islamica Imam Muhammad Ibn Saud;
- Master in Politica giuridica con specializzazione in Sistemi giuridici presso l'Istituto Superiore della Magistratura (ISM) dell'università islamica Imam Muhammad Ibn Saud;
- Dottorato in Politica giuridica con specializzazione in Sistemi giuridici, presso l'ISM.

Esperienze lavorative

- 1993 Docente presso il dipartimento di Politica giuridica dell' ISM;
- 1997-98 Vicedirettore del dipartimento di Politica giuridica;
- Sovrintendente alla quarta e quinta sessione degli aderenti alla Commissione Istruttoria e Pubblica Accusa dell'ISM;
- 1998 Professore associato presso il dipartimento di Politica giuridica, ISM;
- 1998-01 Presidente del dipartimento di Politica giuridica;
- Presidente della Commissione ricerche e consulenze dell'ISM;
 - Membro della Commissione per i piani di studio dell'ISM;
 - Membro della Commissione di coordinamento e proseguimento dell'università;
- 2001- Consulente legale libero professionista presso il Segretariato della città di Riyadh;
- Supervisore a numerose tesi di Master presso l'ISM;
 - Membro della commissione per le tesi di Master presso l'ISM e l'Istituto di Pubblica Amministrazione.